

## **Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15**

### **Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (Legge finanziaria 2012)**

(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al B.U. 27 dicembre 2011, n. 52.)

#### **Art. 17 (Modifica della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, "Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione")**

(1) Dopo l'articolo 1/bis della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, è inserito il seguente articolo:

"Art. 1/ter (Calendario scolastico)

1. L'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.
2. L'attività educativa nelle scuole dell'infanzia e l'insegnamento nelle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia devono comprendere almeno 34 settimane nell'anno scolastico.
3. La Giunta provinciale definisce l'inizio, la fine e le interruzioni dell'attività educativa nelle scuole dell'infanzia e dell'insegnamento nelle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione ed emana direttive in ordine all'articolazione dell'orario delle lezioni e alle iniziative parascolastiche, compresi gli scambi degli alunni e delle alunne."

(2) Il comma 2 dell'articolo 25 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:

"2. Gli articoli 2, 3, 6, 8, 10 e 11 nonché le disposizioni del capo III, relative alla scuola del primo ciclo di istruzione, trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, gli articoli 4, 5, 7 e 9 del capo II, relativi alla scuola dell'infanzia, con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione concernenti la scuola dell'infanzia."

#### **Art. 18 (Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, "Autonomia delle scuole")**

(1) Il comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è così sostituito:

"3. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa e nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Giunta provinciale."

(2) Al comma 4 dell'articolo 7 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, le parole: " , fermo restando il rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie nonché l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali" sono soppresse. L'articolo 19 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è abrogato.

#### **Art. 19 (Modifica della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, "Organi collegiali delle istituzioni scolastiche")**

(1) Il penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, è così sostituito:

"Il consiglio è presieduto dal dirigente scolastico o dal suo vicario o da un insegnante della classe delegato dal dirigente scolastico."

(2)Il comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, è così sostituito:

"3. Con la sola presenza dei docenti e del dirigente scolastico o del suo vicario ai consigli di classe spettano le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari nonché alla valutazione periodica e finale degli alunni. Alle sedute dei consigli di classe partecipano, senza diritto di voto, i collaboratori e le collaboratrici di alunni in situazione di handicap, qualora la discussione o la valutazione riguardi i predetti alunni. Per la valutazione degli alunni prevale in caso di parità il voto del presidente."

(3)Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, le parole:

"e suddividendolo su sei o cinque giorni di lezione" sono soppresse.

### **Art. 23 (Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, "Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante")**

(1)L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 12ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, è abrogato.

(2)Dopo il comma 8 dell'articolo 12/ter della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 9, 10 ed 11:

"9. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013, l'aggiornamento delle graduatorie provinciali è effettuato con cadenza annuale e con possibilità di trasferimento da altre province in base al punteggio determinato secondo i criteri di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, nel rispetto della fascia di appartenenza; il trasferimento da altre province è possibile esclusivamente nell'anno di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento nazionali.

10. Fino al termine dell'anno scolastico 2011/2012 la stipula dei contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato con il personale docente delle scuole a carattere statale continuerà a basarsi sulle graduatorie già approvate in via definitiva per il medesimo anno.

11. Il comma 21 dell'art. 9 del decreto- legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106<sup>1</sup>, trova applicazione immediata anche in provincia di Bolzano."

---

<sup>1</sup> 21. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità".